

Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia (OITEAc)

del 28 novembre 2014

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 24, 25 e 53a della legge del 1° luglio 1966¹ sulle epizootie;
in esecuzione dell'allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999² tra la
Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,
ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica all'importazione, al transito e all'esportazione di animali da compagnia che:

- a. accompagnano il detentore o una persona autorizzata dal detentore; e
- b. non sono destinati a essere oggetto di un passaggio di proprietà.

² Salvo diversa disposizione della presente ordinanza sono applicabili:

- a. l'ordinanza del 18 aprile 2007³ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali;
- b. l'ordinanza del 18 aprile 2007⁴ concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi.

³ Sono fatte salve le seguenti ordinanze:

- a. ordinanza del 23 aprile 2008⁵ sulla protezione degli animali;
- b. ordinanza del 4 settembre 2013⁶ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.

RS 916.443.14

1 RS 916.40

2 RS 0.916.026.81

3 RS 916.443.10

4 RS 916.443.12

5 RS 455.1

6 RS 453.0

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *animali da compagnia*: gli animali di cui all'allegato 1 tenuti presso l'alloggio domestico per l'interesse che suscitano o per compagnia;
- b. *detentore*: persona fisica che ha, effettivamente e non soltanto temporaneamente, il potere di disporre dell'animale, iscritta come proprietario nel passaporto per animali da compagnia o nel certificato veterinario;
- c. *veterinario abilitato*: veterinario che, secondo il rispettivo diritto nazionale, è autorizzato a esercitare le attività previste nella presente ordinanza;
- d. *importazione*: introduzione permanente o temporanea di animali da compagnia nel territorio d'importazione;
- e. *territorio d'importazione*: il territorio nazionale svizzero, comprese le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir), nonché le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione);
- f. *Paesi terzi*: tutti gli Stati, fatta eccezione per gli Stati membri dell'Unione Europea (UE), l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein.

Capitolo 2: Disposizioni per l'importazione**Sezione 1: Disposizioni generali****Art. 3** Numero massimo di animali da compagnia autorizzati all'importazione provenienti da Paesi terzi

¹ Al momento dell'importazione di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi, secondo le disposizioni della presente ordinanza possono essere portati con sé al massimo cinque animali da compagnia. Se il numero di animali portati con sé è superiore a tale limite, si applicano a tutti gli animali:

- a. l'ordinanza del 18 aprile 2007⁷ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali;
- b. l'ordinanza del 18 aprile 2007⁸ concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi.

² L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) autorizza, su richiesta, l'importazione di oltre cinque animali da compagnia se:

- a. l'importazione è temporanea;
- b. il detentore o una persona autorizzata porta con sé gli animali per farli partecipare a concorsi, esposizioni o manifestazioni sportive oppure per allenarli in vista di simili eventi; e

⁷ RS 916.443.10

⁸ RS 916.443.12

- c. il detentore o la persona autorizzata dimostra che gli animali:
1. sono stati iscritti per tali scopi o sono stati registrati presso un'associazione che organizza simili eventi, e
 2. hanno raggiunto almeno sei mesi di vita; è fatto salvo il requisito di un'età superiore per determinati animali per ragioni di polizia sanitaria.

³ L'USAV può, mediante l'autorizzazione, limitare il numero degli animali che possono essere importati e stabilire la durata massima del soggiorno.

⁴ L'autorizzazione va portata con sé al momento dell'entrata nel territorio d'importazione e presentata spontaneamente agli organi di controllo.

Art. 4 Importazione di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi attraverso gli aeroporti nazionali

L'importazione per via aerea di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi, senza un controllo veterinario di confine completo in uno Stato membro dell'UE, in Islanda o in Norvegia (per via aerea diretta), deve avvenire attraverso uno dei tre aeroporti di Zurigo, Ginevra o Basilea (aeroporti nazionali).

Art. 5 Riserva delle misure atte a evitare la propagazione di un'epizoozia

¹ Sono fatte salve le misure di protezione adottate dall'USAV allo scopo di evitare la propagazione di un'epizoozia, conformemente all'articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie.

² Le misure sono elencate nell'allegato 2. L'USAV può aggiornare l'allegato 2.

Sezione 2: Cani, gatti e furetti

Art. 6 Suddivisione degli Stati e dei territori

¹ Al fine di disciplinare l'importazione di cani, gatti e furetti, gli Stati e i territori sono stati suddivisi in:

- a. Stati membri dell'UE e altri Stati europei che utilizzano un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall'UE;
- b. altri Stati e territori con situazione epizooziologica favorevole riguardo alla rabbia; e
- c. Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa.

² Gli Stati e i territori di cui al capoverso 1 sono elencati nell'allegato 3.

Art. 7 Numero massimo

¹ Per l'importazione di cani, gatti e furetti dagli Stati membri dell'UE, dall'Islanda e dalla Norvegia si applicano per analogia il numero massimo di animali stabilito nell'articolo 3 capoversi 1 e 2 e i relativi requisiti per le eccezioni.

² Non è richiesta nessuna autorizzazione.

Art. 8 Identificazione

¹ Cani, gatti e furetti devono essere muniti di un microchip che soddisfa i requisiti conformemente all'allegato 4 numero 1.

² Gli animali per i quali può essere dimostrato che sono stati contrassegnati, prima del 3 luglio 2011, con un tatuaggio leggibile non necessitano di un microchip.

³ L'identificazione deve essere effettuata prima della vaccinazione antirabbica conformemente all'articolo 11 e prima di un'eventuale titolazione conformemente all'articolo 14 capoverso 2 lettera b.

⁴ Essa deve essere annotata nel passaporto per animali da compagnia o nel certificato veterinario e nel rapporto di analisi del laboratorio in cui è definita la titolazione.

Art. 9 Passaporto per animali da compagnia

¹ Il passaporto per animali da compagnia per cani, gatti e furetti deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato 4 numero 2.

² Le annotazioni nel passaporto per animali da compagnia devono essere effettuate da un veterinario abilitato.

³ I passaporti per animali da compagnia rilasciati prima del 29 dicembre 2014 continuano a essere validi fino alla morte dell'animale per il quale sono stati rilasciati.

Art. 10 Certificato veterinario

¹ Il certificato veterinario deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato 4 numero 3.

² Esso deve essere compilato e firmato da:

- a. un veterinario ufficiale designato dall'autorità competente del Paese di provenienza; o
- b. un veterinario abilitato; in questo caso, tali annotazioni devono essere confermate, tramite visto, dall'autorità competente.

³ Esso deve contenere un'attestazione dei rapporti di proprietà firmata dal detentore.

⁴ In caso d'importazione per via aerea diretta, esso è valido fino al controllo eseguito in un aeroporto nazionale, ma al massimo per la durata di dieci giorni dalla data di rilascio.

⁵ In caso d'importazione da un Paese terzo attraverso gli Stati membri dell'UE, l'Islanda o la Norvegia, al posto di un passaporto per animali da compagnia può essere utilizzato il certificato veterinario munito del visto di controllo apposto da

uno di tali Stati. Questo è valido per una durata di quattro mesi dalla data di rilascio o fino alla data di scadenza della vaccinazione antirabbica valida, a seconda di quale data sia precedente.

Art. 11 Vaccinazione antirabbica

¹ La vaccinazione antirabbica deve essere effettuata con un vaccino che soddisfa i requisiti di cui all'allegato 4 numero 4.

² La vaccinazione antirabbica è considerata valida a partire:

- a. dal 21° giorno successivo alla fine del protocollo di vaccinazione;
- b. dalla vaccinazione di richiamo se il vaccino viene somministrato durante il periodo di validità indicato dal fabbricante.

³ La validità della vaccinazione corrisponde a quella indicata dal fabbricante se la data di scadenza è stata riportata nel passaporto o nel certificato veterinario da un veterinario abilitato. In caso contrario, la sua durata è di un anno.

⁴ La vaccinazione primaria può essere effettuata solo a partire da un'età di 12 settimane. Una vaccinazione è considerata vaccinazione primaria in assenza di una prova attestante una vaccinazione precedente.

⁵ La vaccinazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni del fabbricante.

Art. 12 Animali provenienti dall'UE e da altri Stati europei che utilizzano un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall'UE

¹ Cani, gatti e furetti provenienti da Stati di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a devono essere accompagnati da un passaporto per animali da compagnia.

² Gli animali devono essere vaccinati validamente contro la rabbia. La vaccinazione deve essere iscritta nel passaporto.

³ Possono essere importati animali di età inferiore a 12 settimane senza vaccinazione antirabbica e animali di età compresa tra 12 e 16 settimane con una vaccinazione antirabbica che tuttavia non è ancora valida secondo l'articolo 11 capoverso 2 lettera a, se:

- a. viene portata con sé una dichiarazione del detentore conformemente ai requisiti di cui all'allegato 4 numero 5, attestante che, dalla loro nascita, gli animali non sono entrati in contatto con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia; o
- b. gli animali accompagnano la madre dalla quale sono ancora dipendenti e che, secondo il passaporto per animali da compagnia, prima di partorire gli animali è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica.

⁴ L'USAV può, su richiesta e in casi motivati, autorizzare eccezioni all'obbligo di vaccinazione antirabbica, ad esempio nel caso di animali considerati masserizie di trasloco per i quali è comprovato che, per motivi medici, non possono essere vaccinati.

Art. 13 Animali provenienti da Stati e territori con situazione epizootiologica favorevole riguardo alla rabbia

¹ Cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera b devono essere accompagnati da un certificato veterinario.

² Animali provenienti dal territorio d'importazione o da uno Stato di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a che dispongono di un passaporto per animali da compagnia e che sono stati vaccinati in modo valido contro la rabbia, possono essere importati o reimportati senza certificato veterinario dopo un soggiorno temporaneo in uno Stato o in un territorio di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera b.

³ Cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera b devono essere stati vaccinati in modo valido contro la rabbia. La vaccinazione deve essere iscritta nel certificato veterinario.

⁴ Possono essere importati animali di età inferiore a 12 settimane senza vaccinazione antirabbica e animali di età compresa tra 12 e 16 settimane con una vaccinazione antirabbica che tuttavia non è ancora valida secondo l'articolo 11 capoverso 2 lettera a, se:

- a. viene portata con sé una dichiarazione del detentore, conformemente ai requisiti di cui all'allegato 4 numero 5, attestante che, dalla loro nascita, gli animali non sono entrati in contatto con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia; o
- b. gli animali accompagnano la madre dalla quale sono ancora dipendenti e che, secondo il certificato veterinario, prima di partorire gli animali è stata sottoposta a vaccinazione antirabbica.

Art. 14 Animali provenienti da Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa

¹ Cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera c devono essere accompagnati da un certificato veterinario.

² Il certificato veterinario deve attestare che:

- a. gli animali sono stati sottoposti a vaccinazione antirabbica in corso di validità; e
- b. è stata effettuata una titolazione degli anticorpi contro la rabbia in un laboratorio riconosciuto dalla Commissione Europea; l'USAV pubblica in Internet⁹ una lista dei laboratori riconosciuti.

³ Se vengono importati da uno Stato o territorio di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera c animali che provengono dal territorio d'importazione o da uno Stato di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a, non è richiesto il certificato veterinario per gli animali:

⁹ www.usav.admin.ch > Temi > Affari internazionali > Viaggiare con animali da compagnia, derrate alimentari e souvenir > Viaggiare in Svizzera con animali da compagnia > Cani, gatti furetti provenienti dall'UE (animali da compagnia)

- a. che sono stati sottoposti alla vaccinazione antirabbica e alla titolazione nel territorio d'importazione o in uno Stato di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a; e
- b. la cui vaccinazione e titolazione sono in corso di validità e sono iscritte nel passaporto per animali da compagnia o sono specificamente attestate.

⁴ Per cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera c che vengono importati per via aerea diretta è necessaria un'autorizzazione dell'USAV. Le domande devono essere presentate all'USAV al più tardi 21 giorni prima dell'arrivo degli animali e devono contenere i documenti necessari alla verifica del rispetto delle disposizioni per l'importazione.

Art. 15 Titolazione per animali provenienti da Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa

¹ La titolazione per cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera c di anticorpi neutralizzanti, che deve essere di almeno 0,5 UI/ml, è rilevata su un campione di sangue prelevato da un veterinario abilitato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e tre mesi prima dell'importazione.

² Il termine di tre mesi non si applica in caso di reimportazione di un animale il cui passaporto per animali da compagnia attesti che la titolazione è stata effettuata con risultato positivo prima che il suddetto animale abbia lasciato il territorio d'importazione o il territorio di uno Stato membro dell'UE, dell'Islanda o della Norvegia.

³ Nel caso di una vaccinazione di richiamo secondo l'articolo 11 capoverso 2 lettera b, non è necessario ripetere la titolazione.

⁴ Se vengono importati da uno Stato o territorio di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera c animali che provengono da uno Stato o territorio di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera b, non è necessaria una titolazione se:

- a. il detentore o la persona autorizzata presenta una dichiarazione, conformemente ai requisiti di cui all'allegato 4 numero 5, firmata di proprio pugno attestante che, durante il transito attraverso lo Stato o il territorio di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera c, gli animali non sono entrati in contatto con animali di specie ricettive alla rabbia; e
- b. durante il trasporto gli animali non hanno mai abbandonato il mezzo di trasporto chiuso o il perimetro di un aeroporto internazionale.

Sezione 3: Uccelli

Art. 16

¹ Gli uccelli provenienti da Paesi terzi possono essere importati soltanto se sono accompagnati da un certificato veterinario attestante l'avvenuta attuazione delle misure di cui all'allegato 5.

² Gli uccelli provenienti da Paesi terzi possono essere importati e fatti transitare esclusivamente attraverso gli aeroporti di Zurigo e Ginevra.

Capitolo 3: Disposizioni per il transito e l'esportazione

Art. 17 Transito

¹ Per il transito di animali da compagnia per via aerea diretta si applicano i requisiti di polizia sanitaria del Paese di destinazione.

² Le disposizioni sull'importazione sono applicabili al transito nei seguenti casi:

- a. gli animali da compagnia vengono introdotti per via aerea nel territorio d'importazione e fatti transitare con un altro mezzo di trasporto attraverso il territorio d'importazione;
- b. gli animali da compagnia vengono fatti transitare via terra attraverso il territorio d'importazione.

Art. 18 Esportazione

¹ Per l'esportazione di animali da compagnia verso Stati membri dell'UE, l'Islanda e la Norvegia si applicano le disposizioni sull'importazione, nonché gli eventuali ulteriori requisiti di polizia sanitaria del Paese di destinazione.

² Per l'esportazione verso altri Stati si applicano i requisiti di polizia epizootologica del Paese di destinazione.

Capitolo 4: Obblighi al passaggio di confine

Art. 19 Obbligo di esibire documenti

Al momento dell'importazione e del transito di animali da compagnia per cui è prescritto l'obbligo di portare con sé un passaporto per animali da compagnia, un certificato veterinario o un'autorizzazione, il detentore o la persona autorizzata deve presentare all'Amministrazione delle dogane il passaporto per animali da compagnia, il certificato veterinario o l'autorizzazione.

Art. 20 Traduzione dei documenti

Il passaporto per animali da compagnia o il certificato veterinario devono essere in una delle lingue ufficiali o in inglese, oppure devono essere accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale o in inglese.

Capitolo 5: Controlli e misure

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 21 Controllo del numero massimo in caso di importazione e di transito
 In caso di importazione e di transito di animali da compagnia, l'Amministrazione delle dogane controlla il numero massimo di animali portati con sé.

Art. 22 Enclavi doganali svizzere
 In caso di importazione e di transito nelle enclavi doganali svizzere, non è eseguito alcun controllo da parte dell'Amministrazione delle dogane.

Art. 23 Ricorso al servizio veterinario di confine
 L'Amministrazione delle dogane può fare ricorso al servizio veterinario di confine per eseguire i controlli sugli animali da compagnia che vengono importati nel traffico aereo diretto proveniente da Paesi terzi.

Sezione 2: Disposizioni supplementari per i controlli al momento dell'importazione e del transito di cani, gatti e furetti

Art. 24 Controllo del rispetto delle disposizioni per l'importazione e il transito
 In caso di importazione di cani, gatti e furetti, l'Amministrazione delle dogane controlla il rispetto delle disposizioni per l'importazione, in caso di transito controlla il rispetto delle disposizioni per il transito.

Art. 25 Annotazione del controllo
 In caso di importazione o di transito di cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettere b e c, l'Amministrazione delle dogane annota il controllo nel passaporto per animali da compagnia o nel certificato veterinario.

Art. 26 Notifiche
¹ Per cani, gatti e furetti importati da Paesi terzi per via aerea diretta, l'Amministrazione delle dogane rileva regolarmente:

- a. il numero dei controlli eseguiti;
- b. il numero di animali contestati.

² L'Amministrazione delle dogane trasmette le cifre rilevate all'USAV.

Sezione 3: Disposizioni supplementari relative ai controlli in caso di importazione e di transito di uccelli

Art. 27

Per gli uccelli provenienti da Paesi terzi, il servizio veterinario di confine deve eseguire un controllo veterinario di confine completo conformemente all'ordinanza del 18 aprile 2007¹⁰ concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi.

Sezione 4: Misure

Art. 28 Misure da parte dell'Amministrazione delle dogane

Se constata che le condizioni per l'importazione o il transito di animali da compagnia non sono soddisfatte, l'Amministrazione delle dogane lo comunica all'autorità veterinaria del Cantone in cui è avvenuto il controllo. Nel caso di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi importati o fatti transitare attraverso un aeroporto nazionale, lo comunica al servizio veterinario di confine.

Art. 29 Misure da parte dell'autorità veterinaria cantonale

¹ Se le condizioni per l'importazione o il transito di animali da compagnia non sono soddisfatte, l'autorità veterinaria cantonale competente adotta le misure necessarie a garantire la protezione della salute umana e degli animali. Fanno eccezione gli animali da compagnia provenienti da Paesi terzi che vengono importati o fatti transitare attraverso un aeroporto nazionale; a questi si applica l'articolo 30.

² Se gli animali importati o fatti transitare illegalmente vengono scoperti in Svizzera e notificati da parte di privati o di organi diversi dall'Amministrazione delle dogane, l'autorità veterinaria cantonale competente adotta le misure necessarie a garantire la protezione della salute umana e degli animali e avverte l'Amministrazione delle dogane.

³ L'autorità può ordinare in particolare il respingimento, il sequestro o l'abbattimento degli animali.

Art. 30 Misure da parte del servizio veterinario di confine

¹ Se le condizioni per l'importazione o il transito attraverso un aeroporto nazionale di animali da compagnia provenienti da Paesi terzi non sono soddisfatte, il servizio veterinario di confine respinge gli animali.

² Se non possono essere respinti immediatamente, gli animali devono essere posti in isolamento; il rischio di questa misura è a carico del detentore o della persona autorizzata.

¹⁰ RS 916.443.12

³ Se non sono riesportati entro dieci giorni, gli animali possono essere confiscati e abbattuti.

Capitolo 6: Perseguimento penale

Art. 31

¹ Il veterinario ufficiale del Cantone o del servizio veterinario di confine notifica alla competente autorità di perseguimento penale le infrazioni constatate alla legislazione sulle epizootie e sulla protezione degli animali, in particolare quelle concernenti:

- a. l'identità e la provenienza degli animali;
- b. la tutela della salute umana e degli animali.

² In caso di importazione e di transito illegali, la competente autorità cantonale di perseguimento penale o l'USAV promuove un perseguimento penale. Qualora siano simultaneamente commesse infrazioni alle disposizioni doganali, l'Amministrazione delle dogane promuove un perseguimento penale.

³ L'Amministrazione delle dogane notifica ed esegue, su richiesta dell'USAV o dell'autorità cantonale competente, i decreti penali e le decisioni penali per infrazioni che sono state oggetto di un'inchiesta da parte della stessa.

Capitolo 7: Tasse e assunzione dei costi

Art. 32

¹ Le tasse per le autorizzazioni e i controlli dell'USAV sono disciplinate dall'ordinanza del 30 ottobre 1985¹¹ sulle tasse dell'USAV. Esse sono addossate al detentore o alla persona autorizzata.

² Il detentore o la persona autorizzata deve inoltre farsi carico di tutti i costi generati dai controlli delle autorità veterinarie cantonali, nonché dalle misure disposte dalle autorità veterinarie cantonali o dal servizio veterinario di confine.

Capitolo 8: Passaporto svizzero per animali da compagnia

Art. 33 Emissione e distribuzione

¹ Per l'emissione e la distribuzione del passaporto svizzero per animali da compagnia è competente l'USAV. A tale scopo l'USAV può fare ricorso a terzi.

² Il passaporto per animali da compagnia deve essere emesso secondo le prescrizioni armonizzate a livello internazionale. Può essere fornito unicamente a veterinari attivi in Svizzera dotati di autorizzazione cantonale all'esercizio della professione.

¹¹ RS 916.472

³ Le tasse per l'emissione e la distribuzione del passaporto per animali da compagnia sono rette dall'ordinanza del 23 novembre 2005¹² sugli emolumenti per le pubblicazioni. Esse sono addossate ai veterinari.

Art. 34 Rilascio

¹ Il passaporto svizzero per animali da compagnia può essere rilasciato unicamente da veterinari attivi in Svizzera dotati di autorizzazione cantonale all'esercizio della professione, e da veterinari impiegati presso un altro veterinario dotato di autorizzazione cantonale all'esercizio della professione. Essi soltanto possono annotare nel passaporto per animali da compagnia i dati sull'animale e sul suo detentore.

² Al momento del rilascio di un passaporto per animali da compagnia, il veterinario vi deve registrare i seguenti dati:

- a. la data dell'impianto, nonché il numero e la localizzazione del microchip impiantato nell'animale da compagnia;
- b. il nominativo e le informazioni di contatto del detentore;
- c. il numero del passaporto per animali da compagnia consegnato.

³ I dati sono conservati per tre anni.

⁴ Essi sono comunicati, su richiesta, all'USAV e alle autorità d'esecuzione cantonali.

Capitolo 9: Informazione e formazione

Art. 35

¹ L'USAV provvede a informare i viaggiatori e a formare gli organi di controllo. Pubblica le disposizioni per l'importazione su Internet.

² L'USAV provvede a formare gli organi di controllo.

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 36 Aggiornamento di singoli allegati

L'USAV può aggiornare gli allegati 1, 3, 4 e 5 della presente ordinanza secondo lo sviluppo internazionale o tecnico.

Art. 37 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 6.

¹² RS 172.041.11. A partire del 1° gen. 2015: l'O del 19 nov. 2014 (RU 2014 4329).

Art. 38 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 29 dicembre 2014.

28 novembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato I
(art. 2)

Elenco degli animali da compagnia

Si applica l'allegato I del regolamento (CE) n. 576/2013¹³ che prevede gli animali da compagnia seguenti:

1. cani;
2. gatti;
3. furetti;
4. conigli domestici;
5. roditori;
6. uccelli, a eccezione del pollame ai sensi della direttiva 2009/158/CE¹⁴;
7. rettili;
8. anfibi;
9. pesci d'acquario e animali acquatici tenuti per scopi ornamentali;
10. animali invertebrati, a eccezione di api e crostacei.

¹³ Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003, versione della GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

¹⁴ Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74; modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/879/UE, GU L 343 del 23.12.2011, pag. 105.

Allegato 2
(art. 5 cpv. 2)

Misure atte a evitare la propagazione di un'epizootia

Allegato 3
(art. 6 cpv. 2)

Suddivisione degli Stati e dei territori

Si applica l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013¹⁵ che prevede la seguente suddivisione degli Stati e dei territori:

a. i seguenti Stati:

1. gli Stati membri dell'UE, inclusi:
 - 1.1 Azzorre e Madeira
 - 1.2 Baleari, Isole Canarie, Ceuta e Melilla
 - 1.3 Faerøer
 - 1.4 Guyana Francese, Guadalupa, Martinica e Riunione
 - 1.5 Gibilterra
 - 1.6 Groenlandia, e
2. i seguenti altri Stati europei che utilizzano un passaporto per animali da compagnia riconosciuto dall'UE:
 - 2.1 Andorra
 - 2.2 Islanda
 - 2.3 Monaco
 - 2.4 Norvegia
 - 2.5 San Marino
 - 2.6 Città del Vaticano

b. i seguenti Stati e territori con situazione epizootologica favorevole riguardo alla rabbia:

1. Antigua e Barbuda
2. Argentina
3. Aruba
4. Ascensione
5. Australia
6. Bahrein
7. Barbados

¹⁵ Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109; modificato dal regolamento di esecuzione UE n. 1219/2014, GU L 329 del 14.11.2014, pag. 23.

8. Bielorussia
9. Bermuda
10. Bonaire
11. Bosnia ed Erzegovina
12. Isole Vergini Britanniche
13. Cile
14. Curaçao
15. Isole Falkland
16. Figi
17. Polinesia Francese
18. Hong Kong
19. Giamaica
20. Giappone
21. Isole Cayman
22. Canada
23. Malaysia
24. Maurizio
25. Mayotte
26. Macedonia
27. Messico
28. Montserrat
29. Nuova Caledonia
30. Nuova Zelanda
31. Russia
32. Saba
33. Singapore
34. Sant'Eustachio
35. Sant'Elena
36. Saint Kitts e Nevis
37. Santa Lucia
38. Saint Maarten
39. Saint Pierre e Miquelon
40. Saint Vincent e Grenadine
41. Taiwan (Taipei cinese)

42. Trinidad e Tobago
43. Vanuatu
44. Emirati Arabi Uniti
45. Stati Uniti d'America (inclusi Guam, Isole Vergini Americane, Marianne settentrionali, Porto Rico e Samoa americane)
46. Wallis e Futuna

c. i seguenti Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa:

Tutti gli Stati e i territori che non sono elencati alle lettere a e b.

Allegato 4

(art. 8 cpv. 1, 9 cpv. 1, 10 cpv. 1, 11 cpv. 1, 12 cpv. 3, 13 cpv. 4, 15 cpv. 4)

Disposizioni speciali per cani, gatti e furetto

1. Identificazione

- 1.1 Requisiti tecnici:
 - 1.1.1 chip passivo RFID;
 - 1.1.2 tecnologia HDX o FDX-B conforme alla norma ISO 11784:1996/Amd 2:2010¹⁶;
 - 1.1.3 leggibile mediante un lettore conforme alla norma ISO 11785:1996/Cor 1:2008¹⁷.
- 1.2 Se un animale è munito di un altro microchip, il detentore o la persona autorizzata deve fornire a ogni controllo i mezzi necessari per la lettura dello stesso.

2. Passaporto per animali da compagnia per animali provenienti da Stati di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a

- 2.1 Il passaporto per animali da compagnia destinato agli animali provenienti da Stati di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013¹⁸.
- 2.2 Nei passaporti per animali da compagnia rilasciati da Stati non comunitari, l'emblema dell'UE e i dati che rinviano a essa devono essere sostituiti dai dati concernenti il Paese in questione.

3. Certificato veterinario per gli animali provenienti da Stati di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettere b e c

Il certificato veterinario destinato agli animali provenienti da Stati e territori di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettere b e c deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013¹⁹.

¹⁶ Il testo di tale norma può essere consultato e ottenuto presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch

¹⁷ Il testo di tale norma può essere consultato e ottenuto presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch

¹⁸ Cfr. nota a piè di pagina nell'allegato 3.

¹⁹ Cfr. nota a piè di pagina nell'allegato 3.

4. Vaccinazione antirabbica

- 4.1 Categorie di vaccino ammesse:
 - 4.1.1 vaccino inattivato di almeno un'unità antigenica per dose (norma OMS); o
 - 4.1.2 principio attivo ricombinato esprimente la glicoproteina immunizzante del virus della rabbia in un vettore del virus vivo.
- 4.2 Requisiti per il vaccino, se viene somministrato:
 - 4.2.1 in Svizzera: omologazione conformemente alla legge del 15 dicembre 2000²⁰ sugli agenti terapeutici;
 - 4.2.2 in uno Stato membro dell'UE: approvazione per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni europee;
 - 4.2.3 in un Paese terzo: il rispetto dei requisiti di cui ai capitoli 1.1.8 e 2.1.13 del *Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres*²¹ dell'Organizzazione mondiale per la salute animale.

5. Dichiarazioni

Per le dichiarazioni conformemente agli articoli 12 capoverso 3 lettera a, 13 capoverso 4 lettera a e 15 capoverso 4 lettera a si applicano i requisiti di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013²².

²⁰ RS 812.21

²¹ Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, versione 2011; www.oie.int > Français > Normes internationales > Manuel terrestre > Accès en ligne

²² Cfr. nota a piè di pagina nell'allegato 3.

Allegato 5
(art. 16 cpv. 1)

Misure prima dell'importazione di uccelli per quanto riguarda il certificato veterinario

Si applicano i requisiti di cui agli allegati II e III della decisione 2007/25/CE²³.

²³ Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all'interno della Comunità, GU L 8 del 13.1.2007, pag. 29; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2013/635/UE, GU L 293 del 5.11.2013, pag. 40.

Allegato 6
(art. 37)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

L'ordinanza del 18 aprile 2007²⁴ concernente l'importazione di animali da compagnia è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 23 aprile 2008²⁵ sulla protezione degli animali

Art. 22 cpv. 1 lett. b^{bis}

¹ Sui cani è inoltre vietato:

^{b^{bis}} importare o fare transitare cuccioli di età inferiore ai 56 giorni, se non sono accompagnati dalla rispettiva madre o da una nutrice;

2. Ordinanza del 26 agosto 2009²⁶ sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen

Art. 7 cpv. 2

² All'esportazione e alla reimportazione di cani di servizio si applica per analogia l'ordinanza del 28 novembre 2014²⁷ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia.

²⁴ RU 2007 2769, 2008 4191, 2012 2865, 2013 2141 3111, 2014 2243 4055

²⁵ RS 455.1

²⁶ RS 631.062

²⁷ RS 916.443.14

3. Ordinanza del 18 aprile 2007²⁸ concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi

Art. 3 cpv. 2

² Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 28 novembre 2014²⁹ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia.

4. Ordinanza del 30 ottobre 1985³⁰ sulle tasse dell'USAV

Art. 18 Autorizzazioni

¹ La tassa per un'autorizzazione secondo l'ordinanza del 28 novembre 2014³¹ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia ammonta a 40 franchi.

² Le tasse per altre autorizzazioni sono incluse nelle tariffe di cui agli articoli 15–17.

²⁸ RS 916.443.12

²⁹ RS 916.443.14

³⁰ RS 916.472

³¹ RS 916.443.14

